

Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

Art. 53

(Prima programmazione delle attività della Centrale unica)

1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.

2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.

(1)(2)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 1/2015

2 Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2015